

CAMERA DEI DEPUTATI N. 677

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CECCHERINI, MARTONI, ROSSI PAOLO, SIMONINI

Annunziata il 3 marzo 1954

Misure tecniche di prevenzione contro le malattie professionali della silicosi e dell'asbestosi e per l'igiene dei lavori in sotterraneo

ONOREVOLI COLLEGHI! — In data 8 maggio 1952 il senatore Tissi Attilio presentava alla Presidenza del Senato della Repubblica la proposta di legge n. 2329 riguardante la medesima materia di quella oggetto della presente proposta.

Nella seduta del 17 luglio 1952 la XI Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica approvava la proposta Tissi che perveniva alla Presidenza della Camera il 21 luglio 1952.

Per il lavoro legislativo allora in corso la Commissione permanente della Camera non riusciva ad esaminare in tempo la proposta in questione.

In considerazione dell'assenza del proponente Tissi dalla presente Legislatura i sottoscritti ritengono opportuno ripresentare la proposta nel testo già approvato dal Senato della Repubblica, illustrando il provvedimento con le considerazioni che seguono.

La legge 12 aprile 1943, n. 455, ha esteso l'obbligo dell'assicurazione obbligatoria, contro le malattie professionali, alla silicosi ed all'asbestosi.

Questa legge ha dato pure facoltà al Governo di prescrivere particolari norme per la prevenzione tecnica e profilattica contro le suddette malattie.

Per quanto riguarda le misure di *prevenzione medica*, il sedicente governo della Repubblica di Salò aveva emesso il decreto

ministeriale 10 marzo 1944 (*Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 25 aprile 1944) che contempla alcune delle previste norme.

Esse però risultano insufficienti e non sono neppure sempre applicate, essendo contestata la legittimità di quel governo.

Invece nessuna prescrizione concernente la *prevenzione tecnica* è stata sino ad ora disposta, malgrado che in questi ultimi anni, con lo sviluppo dei lavori sotterranei di scavo per la costruzione degli impianti idroelettrici, esse siano ancor più urgenti se si vuole in qualche modo tutelare la salute dei lavoratori.

È bensì vero che presso il Ministero del lavoro è stata costituita apposita Commissione per la elaborazione delle previste norme tecniche e profilattiche, ma è purtroppo altrettanto vero che la Commissione attende a questo lavoro da più anni e non è possibile prevedere quando potrà portarlo a termine specie per troppi impegni di altra natura che vengono affidati dal Ministero ai pochi esperti che si occupano del problema. E le due malattie, ma specie la silicosi, non stanno ad attendere e non si ferma la loro funesta azione a danno della salute degli operai.

Ora, se, per quanto riguarda la *prevenzione medica*, la quale, in qualche modo, viene anche attualmente esercitata in virtù del citato decreto ministeriale 10 marzo 1944, conviene attendere il regolamento che i com-

petenti della Commissione sopramenzionata con più approfondito studio potranno elaborare, non altrettanto può dirsi della *prevenzione tecnica* per la quale non vi è in atto alcuna disposizione e non è possibile attendere più oltre se si vuole finalmente iniziare un'opera di difesa anche tecnica contro le malattie cui vanno incontro gli operai addetti allo scavo ed alla frantumazione della roccia.

Particolari norme legislative sono anche opportune perché esse troveranno applicazione nei vari campi cui interessano, mentre le disposizioni emanate dal Ministero del lavoro non sarebbero attuate nei lavori delle cave e delle miniere che sono di competenza del Ministero dell'industria e commercio.

La silicosi e l'asbestosi appartengono alla categoria delle malattie denominate « pneumoconiosi » e sono provocate dalla polvere che, con la respirazione, viene introdotta nei polmoni.

L'asbestosi è causata dalla polvere di amianto ma desta limitate preoccupazioni, dato lo scarso numero di operai addetti allo scavo ed alla lavorazione di questo minerale.

Non altrettanto può dirsi invece della silicosi, la quale è provocata dalla polvere proveniente dalla roccia silicea che è presente in larga misura anche nel nostro Paese.

Essa esercita la sua nefasta azione specie sui lavoratori addetti alla perforazione mec-

canica della roccia in sotterraneo a causa della grande quantità di polvere prodotta con gli attuali sistemi di lavoro e che gli operai sono costretti ad inspirare.

Può ben dirsi che ben pochi minatori addetti ai lavori di scavo sotterraneo in roccia silicea restano immuni dalla malattia, che alle volte ha anche rapidi effetti letali. Ed ora che, in aggiunta ai lavori delle miniere e cave, si sono sviluppati quelli per la costruzione di impianti idroelettrici, il pericolo per questa malattia interessa anche in Italia un notevole numero di lavoratori.

Il problema consiste quindi nella eliminazione della polvere e, per quanto allo stato attuale non vi sia alcun mezzo di prevenzione tecnica collettiva che la elimini completamente, si può ritenere per certo che, con l'adozione delle norme proposte, che sono più o meno adottate in tutti i Paesi civili, il pericolo di contrarre la malattia è ridotto circa dell'80 per cento.

Le stesse norme sono prescritte anche per i lavori sotterranei in presenza di roccia non silicea e ciò per rendere, con l'eliminazione della polvere, più sopportabile l'ambiente nel quale sono costretti a lavorare gli operai. Inoltre sono previste altre disposizioni volte allo stesso scopo.

I proponenti si augurano che gli onorevoli colleghi vorranno esaminare con benevolenza la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART 1.

In tutti i lavori per lo scavo della roccia, allo scopo di limitare quanto possibile la diffusione delle polveri, la perforazione meccanica deve eseguirsi con il sistema ad « iniezione d'acqua ».

I circoli regionali dell'Ispettorato del lavoro e gli uffici distrettuali del Corpo delle miniere, nei limiti delle rispettive competenze, possono autorizzare all'effetto l'adozione di altri sistemi meglio rispondenti allo scopo o quando insorgano reali difficoltà di applicazione.

Possono altresì esentare dalle disposizioni di cui ai precedenti commi, i lavori di scavo all'aperto di lieve entità o durata.

ART. 2.

Ai fini di cui sopra la zona di lavoro ed i materiali di scavo, specie nei lavori sotterranei, devono essere abbondantemente inaffiati, e devono altresì essere attuati tutti gli opportuni accorgimenti, quali schermi d'acqua ed altro.

La ventilazione sarà proporzionata all'ampiezza dello scavo.

ART. 3.

Negli scavi della roccia avente alto tenore di silice, particolarmente sotterranei, o nelle lavorazioni dell'amianto, gli organi sopra menzionati possono anche prescrivere l'uso ed il tipo di maschere antipolvere.

Queste ultime disposizioni possono essere prescritte altresì negli impianti per la frantumazione meccanica del materiale roccioso. Comunque in tali lavorazioni si deve provvedere, con impianti di aspirazione od altro, alla eliminazione della polvere nella maggiore misura possibile.

ART. 4.

Le macchine operanti nella zona sotterranea di qualunque lavoro devono essere azionate da motori elettrici o pneumatici.

ART. 5.

Per le violazioni delle norme della presente legge, può essere comminata a carico del datore di lavoro la pena dell'ammenda in misura da lire 1.000 a lire 10.000 per ogni dipendente nei riguardi del quale sia avvenuta la violazione stessa.

L'importo complessivo dell'ammenda non può in ogni caso superare le lire 500.000.

ART. 6.

Gli organi sopramenzionati prescriveranno, lavoro per lavoro, i termini di tempo per l'esecuzione, quanto più possibile sollecita, delle disposizioni della presente legge, in relazione alla natura della roccia ed alle esigenze tecniche ed economiche delle opere.

Comunque, le disposizioni della presente legge dovranno aver piena attuazione nel termine massimo di due anni.